



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica"

VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa delega il Governo ad adottare un apposito decreto legislativo nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dall'articolo 42 comma 1, della citata legge 196 del 2009;

VISTE, in particolare, le lettere a) e c) del richiamato comma 1 dell'articolo 42;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.";

VISTO, l'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 93 del 2016, che ha sostituito l'articolo 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, riguardante l'impegno e il pagamento;

VISTO il successivo articolo 9, comma 4, del suddetto decreto legislativo n. 93 del 2016 che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati i termini e le modalità di attuazione di una sperimentazione della durata massima di 12 mesi, ai fini dell'attuazione del richiamato articolo 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 recante "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

SENTITA la Corte dei conti che nell'adunanza a Sezioni riunite dell'11 agosto 2016, come previsto dal richiamato articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n.93 del 2016, ha reso il proprio parere n. 5/2016/Cons.;

D E C R E T A

Articolo 1

(Oggetto e termini della sperimentazione)

1. A partire dal 1° ottobre 2016 e fino al 30 settembre 2017 è attuata la sperimentazione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93. La sperimentazione riguarda la registrazione contabile degli impegni di spesa assunti dagli ordinatori primari, centrali e periferici delle Amministrazioni statali e dei relativi pagamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La sperimentazione di cui al precedente comma 1 si svolge con riferimento a tutte le tipologie di spesa del Bilancio dello Stato, secondo le ripartizioni per missioni, programmi e unità elementari di bilancio, di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n.196.



Articolo 2 **(Modalità della sperimentazione)**

1. La sperimentazione si affianca alle vigenti procedure contabili relative all'assunzione degli impegni di spesa ed all'effettuazione dei pagamenti. Essa non produce effetti ai fini della gestione e della rendicontazione dei dati contabili di bilancio. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rende disponibili le necessarie funzionalità informatiche sui sistemi "SICOGE" e "SPESE" per lo svolgimento della sperimentazione.
2. Le Amministrazioni dello Stato, continuano ad assumere gli impegni di spesa sulla base della legislazione vigente utilizzando le attuali funzionalità esistenti nel Sistema informativo per la Contabilità Gestionale (SICOGE). Contestualmente alle operazioni di cui al periodo precedente, le stesse Amministrazioni, sono tenute a registrare contabilmente gli impegni di spesa secondo i criteri individuati dall'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, attraverso le funzionalità appositamente predisposte per l'attuazione della sperimentazione.
3. Ai fini della sperimentazione, i soggetti di cui al precedente comma 2 sono tenuti a registrare gli impegni di spesa, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione contabile agli esercizi finanziari in cui le stesse sono esigibili secondo le scadenze contrattualmente o normativamente stabilite. L'assunzione dei suddetti impegni è possibile solo in presenza della necessaria copertura finanziaria e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui si prevede che graveranno le scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L'assunzione dell'impegno è, altresì, consentita, ferma restando la presenza degli altri elementi costitutivi di cui al secondo periodo, nei casi di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche per i quali il creditore sia individuato solo all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato.
4. Resta fermo l'obbligo per l'Amministrazione, in relazione a ciascun impegno di spesa registrato contabilmente, di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione dell'impegno medesimo, ai sensi di quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, il piano finanziario pluriennale dei pagamenti in coerenza con il comma 3.
5. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal comma 4, anche ai fini della sperimentazione, si applica quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3 **(Attività di verifica e pubblicità della sperimentazione)**

1. Nell'ambito della sperimentazione, gli Uffici di controllo che costituiscono il Sistema delle Ragionerie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, verificano la corretta registrazione degli impegni di spesa e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti.
2. Il rapporto sulla sperimentazione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 93 del 2016 è redatto sulla base delle informazioni prodotte nell'ambito del monitoraggio mensile condotto dagli Uffici centrali del bilancio secondo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulla base di apposite relazioni trimestrali trasmesse dalle Amministrazioni centrali, per il tramite dei medesimi uffici centrali del bilancio, riguardanti gli esiti della sperimentazione e le eventuali criticità riscontrate, anche con riferimento alle proprie articolazioni periferiche.
3. I risultati della sperimentazione costituiranno oggetto del rapporto che sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 93 del 2016.
4. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato darà adeguata pubblicità alle informazioni relative agli impegni assunti e all'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti tramite diffusione periodica.

Articolo 4





Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

(Disposizioni finali)

1. Nel rispetto dei criteri stabiliti con il presente decreto, con una o più circolari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, saranno fornite specifiche indicazioni ed istruzioni tecniche ed operative per l'attuazione della sperimentazione e per la verifica da parte degli Uffici di controllo del corretto adempimento della stessa.

Roma, li

16 SET. 2016

IL MINISTRO



10

11

12

SCHEMA DI DECRETO SULLA SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2016, N. 93 RECANTE "RIORDINO DELLA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL BILANCIO E IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 42, COMMA 1, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nell'ambito del complessivo processo di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, l'articolo 42 della legge n. 196 del 2009 come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 5, della legge 23 giugno 2014, n. 89, ha conferito una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento del bilancio di cassa.

Tale delega è stata attuata con l'emanazione del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93.

Uno degli obiettivi del citato decreto legislativo n. 93 del 2016 è quello di "avvicinare" il momento della competenza (impegno) a quello della cassa (pagamento). A tale scopo, l'articolo 3 del decreto legislativo menzionato, ha sostituito interamente l'articolo 34 della legge 31 dicembre del 2009, n. 196, relativo agli impegni di spesa ed ai relativi pagamenti, formulando, in particolare, una revisione della nozione di impegno.

I principali strumenti che il decreto legislativo mette a disposizione per rafforzare il ruolo del bilancio di cassa sono i seguenti:

a) l'avvicinamento della fase dell'impegno di spesa alla fase del pagamento. Ciò avviene prevedendone l'assunzione, e quindi la registrazione contabile, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile. Costituiscono presupposto per l'assunzione dell'impegno alcuni elementi essenziali, quali: la ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato;

b) l'istituzionalizzazione e obbligatorietà del cosiddetto "cronoprogramma dei pagamenti" - già previsto in via sperimentale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 6, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012 - da aggiornare in corso di gestione al momento in cui vengono assunti gli impegni, al fine di garantire un efficace monitoraggio degli andamenti dei flussi di cassa, con conseguente responsabilizzazione del dirigente che gestisce le risorse pubbliche.

Il decreto legislativo in questione, all'articolo 9, comma 4, prevede, ai fini dell'attuazione dell'articolo 34 della legge 196 del 2009, una sperimentazione della durata massima di 12 mesi, i cui termini, modalità di attuazione e tipologie di spesa interessate sono demandati ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Corte dei conti.



Articolo 1

(Oggetto e termini della sperimentazione)

L'articolo 1 individua negli ordinatori primari centrali e periferici delle Amministrazioni statali, i soggetti coinvolti nella sperimentazione. Quest'ultima, pertanto, dovrà essere effettuata in relazione agli impegni di spesa assunti dalle Amministrazioni centrali nonché agli impegni di spesa assunti dalle diramazioni periferiche delle stesse Amministrazioni a valere sulle assegnazioni attribuite ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908.

Gli impegni oggetto di sperimentazione riguarderanno tutte le tipologie di spesa del Bilancio dello Stato, secondo le ripartizioni per missioni, programmi e unità elementari di bilancio, di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Articolo 2

(Modalità della sperimentazione)

L'articolo 2 precisa che:

- la sperimentazione affianca le vigenti procedure contabili relative all'assunzione degli impegni di spesa senza produrre effetti ai fini della gestione e della rendicontazione dei dati contabili di bilancio;
- Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rende disponibili le necessarie funzionalità informatiche sui sistemi "SICOGE" e "SPESE" per lo svolgimento della sperimentazione;
- Le Amministrazioni dello Stato, continuano ad assumere gli impegni di spesa sulla base della legislazione vigente utilizzando le attuali funzionalità esistenti nel Sistema informativo per la Contabilità Gestionale (SICOGE). Contestualmente alle operazioni di cui al periodo precedente, le stesse Amministrazioni, sono tenute a registrare contabilmente gli impegni di spesa secondo i criteri individuati dall'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, attraverso le funzionalità appositamente predisposte per l'attuazione della sperimentazione;
- ai fini della sperimentazione, gli impegni di spesa sono assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le stesse sono esigibili; L'assunzione degli impegni è possibile solo in presenza dei requisiti previsti dalla stessa normativa recata dall'articolo 34 della legge n.196;
- Gli impegni sono registrati nelle scritture contabili contestualmente alla formazione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio finanziario o agli esercizi finanziari in cui si prevede che debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente o normativamente stabilite
- in relazione a ciascun impegno di spesa registrato contabilmente, l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione dell'impegno medesimo, il piano finanziario pluriennale dei pagamenti (Cronoprogramma).

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal comma 5 del decreto, anche ai fini della sperimentazione, si applica quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3

(Attività di verifica e pubblicità della sperimentazione)

Il comma 1 specifica l'attività che, nell'ambito della sperimentazione, dovrà essere svolta dagli Uffici di controllo del sistema delle ragioniere: Uffici centrali di bilancio e Ragionerie territoriali dello Stato.

Il comma 2 chiarisce che Il rapporto sulla sperimentazione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 93 del 2016 è redatto sulla base delle informazioni prodotte nell'ambito del monitoraggio mensile condotto dagli Uffici centrali del bilancio secondo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulla base di apposite relazioni trimestrali trasmesse dalle Amministrazioni centrali, per il tramite dei medesimi uffici centrali del bilancio, riguardanti gli esiti della sperimentazione e le eventuali criticità riscontrate, anche con riferimento alle proprie articolazioni periferiche.

Il comma 3 prevede i risultati della sperimentazione costituiranno oggetto del rapporto che sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 93 del 2016;

Il comma 4 stabilisce che Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato darà adeguata pubblicità alle informazioni relative agli impegni assunti e all'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti tramite diffusione periodica.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

Il comma 1 prevede l'emanazione di una o più circolari per le indicazioni di carattere tecnico ed operativo riguardanti la sperimentazione nel rispetto dei criteri stabiliti con il presente decreto.



